



**CITTA' DI MOLFETTA  
PROVINCIA DI BARI**

**UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 68 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN  
DATA 31 MAGGIO 2005.**

**OGGETTO: PROC. PEN. N. 2096/03 R.G. PER ABUSIVISMO EDILIZIO – COMUNE  
PERSONA OFFESA - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE – NOMINA  
AVVOCATO – IMPEGNO DI SPESA DI € 780,00.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **01 giugno 2005** al **16 giugno 2005**.

Il testo della presente non riporta la indicazione delle prognosi, sostituite dalla dicitura “OMISSIS”, ai fini della tutela della privacy.

## **IL RESPONSABILE**

### PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
  - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

### PREMESSA NARRATIVA

In data 29.03.2005 è stato notificato all'Ente, in qualità di persona offesa dal reato, il decreto di citazione a giudizio disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani per il procedimento penale n. 2096/03 che vede imputato il Sig. C.M., del reato di cui (OMISSIS), per avere realizzato in agro di Molfetta, in assenza di concessione edilizia, i seguenti lavori:

1. Recintato, per una superficie di circa 200 mq., all'interno del fondo parte del terreno con rete e ritti metallici ancorati direttamente nel terreno con varco di accesso e messa in opera di un cancello di ferro di tipo scorrevole;
2. Nella parte recintata di cui al n. 1, adiacente alla cisterna interrata di vecchia fattura, realizzato un piazzale, parte in calcestruzzo e parte pavimentato con marmette in cemento;
3. Realizzazione di nr. 3 (tre) zone d'ombra di differenti strutture, di cui due di vecchia fattura, disposte da formare un'unica copertura. Le stesse consistenti in nr. 2 strutture costruite con orditure in ferro portante, ancorate alla pavimentazione, e copertura in telo plastificato, la prima dalle dimensioni di mt. 10,50x5,90 h. media 3,20, la seconda delle dimensioni di mt. 5,90x3,60 h. media mt. 2,30 circa; la

terza, costituita da orditura in legno ancorata alla pavimentazione, e copertura in telo plastificato avente le dimensioni di mt. 10,50x8,90;

Atteso che tali opere sono state realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (Torre Nuova") tanto che l'U.T.C., con nota del Dirigente in data 04.08.2003, ha rigettato l'istanza di sanatoria in quanto ambiente coste sottoposto a tutela normata dal PUTT della Regione Puglia;

Rilevato, inoltre, che il Sig. C.M. impugnò dinanzi al T.A.R. Puglia l'ordinanza di demolizione e ripristino n. 17652 del 16.06.2003 emessa dal Dirigente dell'U.T.C., ma che il T.A.R. ha rigettato l'istanza di sospensiva;

Ciò premesso;

Ritenuto di procedere a costituirsi parte civile nel procedimento penale in oggetto, a tutela di un interesse pubblico primario quale l'ambiente;

Ritenuto, a tal fine, di affidare il patrocinio dell'Ente all'Avv. Donato Chiariello da Molfetta, inserito nell'apposito elenco anche per le costituzioni di parte civile della P.A.;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

### **DETERMINA**

- 1) per le ragioni in narrativa, di costituire il Comune di Molfetta parte civile nel procedimento penale n. 2096/03 R.G. a carico del Sig. C.M. imputato per aver realizzato opere abusive in assenza di concessione edilizia in zona sottoposta a vincolo paesaggistico "Torre Nuova".
- 2) Di affidare il patrocinio dell'Ente nel prefato giudizio all'Avv. Donato Chiariello, con studio in Molfetta, alla Via Tenente Fiorino n. 34.
- 3) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.

- 4) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 5) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 6) Di liquidare la somma di € 780,00 al lordo di oneri fiscali (giusto regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.106 del 07.03.2002) in favore del professionista incaricato, a titolo di acconto spese e competenze afferenti il patrocinio del giudizio ut supra.
- 7) Di imputare la suindicata somma di € 780,00 al Cap. 14860 del bilancio 2005, dando atto del rispetto dei limiti di spesa di 5/12 dell'ultimo bilancio approvato.
- 8) Di autorizzare, altresì, la Ragioneria a pagare la somma di cui al punto 1 senza ulteriori formalità.
- 9) Di trasmettere la presente determinazione, comportando impegno di spesa, al Dirigente del Settore Economico Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 151 del T.U. EE.LL. n.267/2000.
- 10) Di trasmettere, altresì, il presente provvedimento agli Uffici competenti per le conseguenti procedure formali.
- 11) Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel testo di cui sopra, in ottemperanza alle disposizioni della privacy e sul trattamento dei dati personali "giudiziari" di cui al D.Lvo 30.06.2003 n. 196.

VISTO: SI AUTORIZZA  
IL SINDACO

---